

**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**  
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 9

10 MAGGIO 1971

---

**IL NUOVO STATUTO DELLA C.E.I.**

*Viene pubblicato in questo numero il nuovo Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, approvato dalla Sacra Congregazione dei Vescovi con Decreto n. 1029/53 dell'8 maggio 1971.*

*A norma dell'art. 48 lo Statuto entrerà in vigore un mese dopo la data di pubblicazione sul « Notiziario della C.E.I. », e cioè il 10 giugno 1971.*

## SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIIS

PROT. N. 1029/53

### I T A L I A E

de Conferentiae Episcopalis Statutorum recognitione

### D E C R E T U M

Italiae Sacrorum Antistites, qui iam a lustro in unum conveniunt ad pastoralia munia concorditer explenda et promovenda, nuperrime retractationem Statutorum Conferentiae Episcopalis studiose diligenterque curaverunt.

Cum autem nova conscripta Statuta ad Apostolicam Sedem recognoscenda relata fuerint, Summus Pontifex PAULUS, Divina Providentia PP. VI, referente infrascripto Cardinale Sacrae Congregationis pro Episcopis Praefecto, in Audientia diei 8 maii anni 1971, Statuta quae supra memorata sunt et in adiuncto exemplari continentur, rata habuit et ad quinquennium, experimenti gratia, recognovit.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis, diei 8 maii 1971.

+ ERNESTUS CIVARDI, *Secretarius*

C. CARD. CONFALONIERI, *Praefectus*

# STATUTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

## CAPITOLO I

### NATURA E COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

#### ART. 1

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è l'unione permanente dei Vescovi d'Italia, costituita ed operante secondo i principi della Costituzione *Lumen Gentium*, nn. 18-27 e a norma del Decreto *Christus Dominus*, nn. 36-38.

#### ART. 2

La Conferenza si propone di promuovere la comunione fraterna dei Vescovi nell'esercizio del loro ministero, attraverso il costante religioso ascolto della parola di Dio, la illuminata attenzione ai segni dei tempi, nella concreta situazione della Chiesa in Italia.

Pertanto:

a) studia i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia; dà orientamenti in campo dottrinale e pastorale; ricerca i modi migliori per rendere sempre più efficace la rispettiva corresponsabilità dei presbiteri e diaconi, dei religiosi e dei laici nell'unica missione salvifica della Chiesa; concorda le forme e i metodi di apostolato per la collaborazione delle Chiese particolari al bene comune;

b) attua l'esercizio congiunto dell'ufficio pastorale dei Vescovi prendendo le decisioni che competono alla Conferenza secondo le norme del diritto comune e del presente Statuto;

c) mantiene i rapporti con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni e con le altre pubbliche Autorità.

#### ART. 3

La C.E.I. è persona morale collegiale, ed ha la sua sede in Roma.

#### ART. 4

Sono membri di diritto della C.E.I. con voto deliberativo a norma del diritto comune o del presente Statuto:

— gli Arcivescovi e i Vescovi diocesani di qualsiasi rito e quelli aventi giurisdizione personale, gli Abati e i Prelati con propria circoscrizione territoriale, i Vescovi Coadiutori, gli Amministratori Apostolici, i Vicari Capitolari;

— i Vescovi Ausiliari, gli Arcivescovi e i Vescovi titolari che dalla Santa Sede o dalla C.E.I. hanno ricevuto uno speciale ufficio stabile a carattere nazionale.

#### ART. 5

La C.E.I. ha competenza:

a) nelle questioni di carattere nazionale che riguardano la vita e l'azione pastorale della Chiesa in Italia, purché non si tratti di materia per natura sua o per superiore disposizione riservata alla Santa Sede;

b) nelle materie ad essa demandate dal diritto comune o dalla Santa Sede.

#### ART. 6

L'unione permanente dei Vescovi d'Italia è il soggetto primario dei diritti e delle responsabilità che competono alla Conferenza.

La Conferenza costituisce nel suo seno i seguenti organi operativi:

- a) la Presidenza;
- b) il Consiglio Episcopale Permanente;
- c) la Giunta per lo Statuto;
- d) le Commissioni e i Comitati Episcopali;
- e) la Segreteria Generale;
- f) il Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 7

I membri della C.E.I. si riuniscono in Conferenze regionali secondo le circoscrizioni ecclesiastiche in cui le diocesi italiane sono raggruppate.

## CAPITOLO II

### COMPETENZA E ATTIVITA' DELLA CONFERENZA

#### ART. 8

Ogni membro della Conferenza, pur conservando integre le prerogative che gli competono, è impegnato nelle attività della Conferenza medesima a norma del presente Statuto.

#### ART. 9

Alla Conferenza compete:

- a) approvare e modificare lo Statuto della C.E.I., da sottoporre poi alla *recognitio* della Santa Sede;
- b) approvare e modificare il Regolamento di applicazione dello Statuto;
- c) istituire, modificare e sopprimere le Commissioni;
- d) eleggere i Vice Presidenti della C.E.I., i membri della Giunta per lo Statuto, i membri delle Commissioni, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) approvare il programma annuale della C.E.I. proposto dal Consiglio Permanente;
- f) deliberare nell'ambito della propria competenza, a norma dell'art. 5;
- g) emanare dichiarazioni pubbliche e documenti dottrinali a nome dei Vescovi d'Italia;
- h) decidere, in via definitiva, sulle relazioni e proposte elaborate dal Consiglio Permanente, dalle Commissioni e dai Comitati;
- i) approvare il bilancio annuale della C.E.I. e stabilire il contributo annuo a carico delle diocesi.

#### ART. 10

Ogni Conferenza regionale e ciascun membro della Conferenza possono proporre argomenti da trattare nelle sedi competenti della C.E.I.

#### ART. 11

Le decisioni della Conferenza prese legittimamente hanno valore giuridico obbligante soltanto nei seguenti casi:

- a) quando ciò è stabilito dal diritto comune;

b) quando ciò è concesso da un mandato speciale della Santa Sede, emanato *motu proprio* o su richiesta della C.E.I.

In detti casi, i voti favorevoli devono raggiungere un numero non inferiore ai due terzi dei membri della Conferenza.

Tali decisioni hanno valore solo a seguito della *recognitio* della Santa Sede e, ordinariamente, diventano esecutive dopo una congrua *vacatio*.

#### ART. 12

Le altre deliberazioni della Conferenza sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti votanti e, di regola, con suffragio scritto.

A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni, a suo giudizio gravi, non ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi.

#### ART. 13

La Conferenza, riunita in Assemblea, può delegare in casi determinati e con regolare votazione, al Consiglio Permanente o alla Presidenza o al Presidente, la facoltà di compiere atti di competenza della Conferenza medesima.

#### ART. 14

Le elezioni di persone ai vari uffici sono fatte a voto segreto con la maggioranza assoluta dei voti e, dopo due scrutini inefficaci, con la maggioranza relativa.

#### ART. 15

La Conferenza esercita la propria attività ordinariamente nelle sue Assemblee plenarie. In casi straordinari, determinati a norma dell'art. 25, lett. d), potrà esercitarla a mezzo di consultazioni delle Conferenze regionali o dei singoli membri per corrispondenza.

#### ART. 16

La Conferenza si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in sessione straordinaria quando lo esigano problemi gravi ed urgenti.

Per la validità delle sessioni è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

#### ART. 17

Le sessioni della Conferenza sono indette, previa decisione del Consiglio Permanente, dal Presidente e da lui presiedute.

#### ART. 18

Il Rappresentante della Santa Sede in Italia ha il diritto di:

- a) intervenire alle sessioni della Conferenza e del Consiglio Permanente;
- b) chiedere, a nome della Santa Sede, la inclusione di particolari argomenti nell'ordine del giorno.

#### ART. 19

Alle Assemblee plenarie possono essere invitati presbiteri, religiosi e laici in casi determinati e con voto consultivo.

### CAPITOLO III

#### LA PRESIDENZA

#### ART. 20

La Presidenza della C.E.I. si compone del Presidente, di tre Vice Presidenti e del Segretario Generale.

## ART. 21

In considerazione dei particolari vincoli dell'Episcopato d'Italia con il Papa Vescovo di Roma, la nomina del Presidente della Conferenza è riservata al Sommo Pontefice.

## ART. 22

Il Presidente dirige l'attività generale della Conferenza.

In particolare gli compete:

- a)* rappresentare giuridicamente la C.E.I.;
- b)* tenere le relazioni tra la Conferenza e la Santa Sede e riferire periodicamente a questa sulla situazione religiosa in Italia;
- c)* tenere le relazioni tra la Conferenza e le pubbliche Autorità;
- d)* convocare, su deliberazione del Consiglio Permanente, le sessioni della Conferenza e presiederle;
- e)* convocare e presiedere il Consiglio Permanente;
- f)* in casi di particolare gravità e urgenza, prendere deliberazioni straordinarie, sulle quali riferirà al Consiglio Permanente.

## ART. 23

La Presidenza della Conferenza:

- a)* cura l'esecuzione dei deliberati della Conferenza e del Consiglio Permanente;
- b)* prepara l'ordine del giorno per i lavori del Consiglio Permanente;
- c)* coordina, tramite uno dei Vice Presidenti, i lavori delle Commissioni e dei Comitati;
- d)* mantiene i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni;
- e)* in casi gravi ed urgenti, prende, a nome proprio, le deliberazioni per sè spettanti al Consiglio Permanente, con l'obbligo di riferire, appena possibile, al Consiglio medesimo. Nel rendere pubbliche tali deliberazioni, ne sarà data contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza.

## CAPITOLO IV

### IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

#### ART. 24

Il Consiglio Episcopale Permanente si compone:

- del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale della Conferenza;
- dei Presidenti delle Conferenze regionali;
- dei Presidenti delle Commissioni Episcopali.

#### ART. 25

Il Consiglio Permanente:

- a) prende le decisioni che la Conferenza o la Santa Sede ad esso domanda;
- b) in casi gravi ed urgenti, emette, a nome proprio, le dichiarazioni e i documenti di cui all'art. 9, lett. g), purché approvati da almeno quattro quinti dei membri presenti. Nel rendere pubblici tali atti, ne darà contemporanea comunicazione ai membri della Conferenza, indicando i motivi per cui furono emessi;
- c) delibera la convocazione delle sessioni ordinarie o straordinarie della Conferenza, fissandone il luogo, il tempo e la durata;
- d) delibera, in casi urgenti, le consultazioni straordinarie previste all'art. 15;
- e) sceglie e stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza, tenendo conto anche delle eventuali proposte delle Conferenze regionali, delle Commissioni e dei Comitati, nonché dei membri della C.E.I., e designa i relatori degli argomenti da trattare nelle sessioni medesime;
- f) nomina, su proposta della Presidenza, i Segretari Aggiunti;
- g) nomina, su proposta della Presidenza, i responsabili degli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale e dipendenti dalla C.E.I.;
- h) propone alla Conferenza l'istituzione, la modifica o la soppressione delle Commissioni;
- i) costituisce i Comitati e ne nomina i membri;
- l) approva, su proposta della Presidenza, sentito dalla medesima il Consiglio di Amministrazione, il piano organizzativo degli uffici della Conferenza e la utilizzazione di enti ed uffici pastorali o di apostolato già esistenti;

*m)* approva le relazioni periodiche delle Commissioni e dei Comitati; conferisce i mandati esecutivi riguardanti i lavori di studio delle questioni e la elaborazione delle proposte da sottoporre, in via definitiva, all'approvazione della Conferenza o del Consiglio medesimo;

*n)* approva l'elenco degli esperti, dei quali possono servirsi i vari organi della Conferenza.

#### ART. 26

Salvo il disposto dell'art. 25 lett. *b)*, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Permanente vanno prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti e, se necessario, con voto segreto.

Le nomine sono fatte a norma dell'art. 14.

#### ART. 27

Il Consiglio Permanente si riunisce in sessione ordinaria quattro volte l'anno; in sessione straordinaria ogni qualvolta la Presidenza lo riterrà opportuno.

### CAPITOLO V

#### LA GIUNTA PER LO STATUTO LE COMMISSIONI E I COMITATI EPISCOPALI

#### ART. 28

La Giunta per lo Statuto è composta di cinque membri della Conferenza, eletti dalla Conferenza medesima.

Tali membri non possono coprire nessun altro ufficio nell'ambito della Conferenza, e durano in carica quattro anni.

#### ART. 29

Alla Giunta per lo Statuto è demandato:

a) interpretare lo Statuto e il Regolamento della Conferenza, e pronunziarsi sui reclami presentati da organi o da membri della C.E.I. in ordine all'adempimento delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento medesimi, riferendone poi al Consiglio Permanente;

b) proporre alla Conferenza, tramite il Consiglio Permanente, le modifiche da appor-  
tare allo Statuto e al Regolamento.

#### ART. 30

La C.E.I., per studiare e formulare la soluzione dei problemi relativi ai vari settori delle attività della Chiesa in Italia, costituisce nel suo seno Commissioni Episcopali, su proposta del Consiglio Permanente.

Esse hanno carattere di stabilità.

#### ART. 31

Ad ogni Commissione corrisponde, presso ogni Conferenza regionale, un membro incaricato per la rispettiva materia.

#### ART. 32

Per particolari esigenze di carattere transitorio, il Consiglio Permanente può istituire Comitati Episcopali, i quali cessano appena esaurito il loro compito.

#### ART. 33

I membri delle Commissioni sono eletti dalla Conferenza; i membri dei Comitati dal Consiglio Permanente.

#### ART. 34

Le Commissioni e i Comitati si avvalgono dell'opera di esperti — presbiteri, religiosi, laici — scelti dall'elenco di cui all'art. 25, lett. n).

#### ART. 35

Le Commissioni e i Comitati svolgono la loro attività secondo le norme del Regolamento.

#### ART. 36

Per il coordinamento delle loro attività, uno dei Vice Presidenti della C.E.I. indice e presiede riunioni periodiche di Presidenti e Segretari delle Commissioni e dei Comitati.

#### ART. 37

Le Commissioni e i Comitati riferiscono sulle loro attività al Consiglio Permanente.

### CAPITOLO VI

#### LA SEGRETERIA GENERALE

#### ART. 38

La Segreteria Generale della C.E.I. si compone del Segretario Generale e dei Segretari Aggiunti.

La Segreteria Generale si avvale dell'opera di vari uffici.

#### ART. 39

Il Segretario Generale è un Vescovo italiano, nominato dal Sommo Pontefice, su proposta del Presidente sentito il Consiglio Permanente.

I Segretari Aggiunti sono nominati dal Consiglio Permanente.

## ART. 40

Il Segretario Generale svolge le sue funzioni in tutte le attività della Conferenza, del Consiglio Permanente e della Presidenza.

In particolare:

- a) redige i verbali delle riunioni della Conferenza e degli organi suddetti;
- b) dirige gli uffici della Segreteria;
- c) fornisce alle Commissioni e ai Comitati le informazioni e i dati di cui abbisognano per il loro lavoro;
- d) cura i rapporti tra la C.E.I. e le singole Conferenze regionali;
- e) mantiene i contatti con le Segreterie delle Conferenze Episcopali delle altre nazioni;
- f) mantiene i debiti rapporti con i Dicasteri della Santa Sede, con la Nunziatura Apostolica in Italia e con la Segreteria del *Synodus Episcoporum*.

## CAPITOLO VII

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## ART. 41

Il Consiglio di Amministrazione della C.E.I. si compone:

- di uno dei Vice Presidenti, che lo presiede per incarico del Presidente;
- di quattro membri eletti dalla Conferenza.

## ART. 42

Uno dei Segretari Aggiunti, su designazione del Consiglio Permanente, esercita le funzioni di amministratore delegato e di segretario del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 43

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) provvede ad incrementare e coordinare le fonti di finanziamento della C.E.I.;
- b) controlla la gestione amministrativa della Conferenza, servendosi anche dell'opera di revisori dei conti;
- c) rivede i bilanci preventivi e consuntivi di tutti gli organi della C.E.I. e li presenta per l'approvazione alla Conferenza;
- d) autorizza gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

#### ART. 44

I finanziamenti per l'attività della C.E.I. saranno assicurati:

- a) dai redditi del patrimonio della C.E.I.;
- b) da un contributo annuo a carico delle diocesi, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dalla Conferenza;
- c) dai diritti su tutte le edizioni della C.E.I. che il Consiglio Permanente ritiene opportuno di riservare alla medesima;
- d) da eventuali contributi di enti e di privati, da lasciti e donazioni.

#### ART. 45

In caso di scioglimento o soppressione della C.E.I. i suoi beni saranno devoluti alla Santa Sede.

### CAPITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 46

Tutte le cariche in seno alla C.E.I. hanno la durata di un triennio, salvo il disposto dell'art. 28.

I titolari delle cariche previste dal presente Statuto sono rieleggibili.

ART. 47

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche avranno validità solo a seguito della *recognitio* della Santa Sede.

ART. 48

Il presente Statuto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione sul « Notiziario » ufficiale della C.E.I.

## SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIIS

PROT. N. 1029/53

### BEATISSIME PATER

Italicae dicionis Praesules, quo aptius Episcopalis eorum Conferentia, pro multitudine Membrorum, officiis muneribusque suis perfungi valeat, in plenario conventu diebus 9-14 novembris 1970 habito, sententia fere unanimi, statuerunt de postulanda ab Apostolica Sede derogatione, pro casibus dumtaxat extraordinariis, praescripto Decreti Concilii Vaticani II *Christus Dominus*, quod pro decisionibus vim iuridice obligandi habentibus, duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum (qui voto deliberativo fruente ad Conferentiam pertinent) requirit.

### EX AUDIENTIA SUMMI PONTIFICIS

diei 8 maii 1971

Summus Pontifex PAULUS, Divina Providentia PP. VI, audita relatione infrascripti Cardinalis Sacrae Congregationis pro Episcopis Praefecti, memorati Episcoporum Coetus adiunctis attente consideratis iisque perdurantibus, gratiam derogationis ad quinquennium iuxta preces concedit, dummodo decisiones ipsae parti absolute maiori Praesulum, qui voto deliberativo fruente ad eundem Coetum pertinent, placuerint.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

+ ERNESTUS CIVARDI, *Secretarius*

C. CARD. CONFALONIERI, *Praefectus*